CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER IL MOLISE

Composta dai magistrati:

Cinzia Barisano	Presidente *ad interim*
Emanuele Petronio	Primo Referendario
Filippo Maria Salvo	Referendario, relatore

nella Camera di Consiglio del 13 ottobre 2026,

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

- VISTO l'art. 100, c. 2, Cost.;
- VISTA la L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- VISTO il T.U. delle Leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;
- VISTI la L. 14 gennaio 1994, n. 20 e il D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;
- VISTA la del. n. 14 del 16 giugno 2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la L. 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- VISTO l'art. 17, c. 31, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102;
- VISTO l'art. 6, c. 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_MOL - DEL-Reg.-SC_MOL - 0000121 - 14/10/2026 - 16:03

- VISTO l'art. 2, l. 7 gennaio 2026, n. 1;
- VISTE le deliberazioni 9/SEZAUT/2009/INPR, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG e n. 5/SEZAUT/2022/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti;
- VISTE le deliberazioni n. 8 del 26 marzo 2010 e n. 54 del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti;
- VISTA la richiesta di parere avanzata dal Presidente della Regione Molise in data 17 settembre 2026;
- VISTA l'ordinanza n. 10/2026/PRES con la quale la Sezione è stata convocata l'odierna Camera di consiglio;
- UDITO il relatore, dott. Filippo Maria Salvo

FATTO

Con **richiesta di parere** trasmessa a mezzo della Certale pareri in data **17 settembre 2026** (prot. Centrale pareri SEZ_CON_MOL - SC_MOL - 0001848 del 17/09/2026), la Regione Molise, in base all'art. 7, l. 131/2003, ha domandato alla Sezione di rendere la sua interpretazione in merito all'applicabilità del divieto di cui all'art. 5, c. 9, DL 95/2012.

In particolare (e sintetizzando quanto domandato dalla Regione), l'Ente domanda di conoscere se il divieto di "conferimento" di incarico dirigenziale e/o direttivo a soggetti in stato di quiescenza, previsto dalla normativa in questione, si applichi anche ai rapporti in corso di esecuzione (determinandosi, in tal guisa, una causa di estinzione del contratto fiduciario che lega la Regione con il direttore generale della Giunta) o se, invece, debba trovare accoglimento la tesi contraria.

La Regione domanda, poi, di specificare in che modo l'eventuale prosecuzione del rapporto si coordini con la normativa (art.1, c. 489, l. 147/2013) in materia di "tetto retributivo", applicabile ai soggetti in stato di quiescenza.

Infine, la Regione domanda pure se l'erogazione dei compensi sopra detti, nei limiti del "tetto retributivo", possano considerarsi compatibili con i vincoli di finanza pubblica, di spesa per il personale e con i principi di corretta gestione delle risorse finanziarie della Regione Molise.

La richiesta di parere in questione è caratterizzata da una lunga ed articolata esposizione di "fatto" e "diritto", tale da rendere la stessa dissimile dal paradigma normativo di "generalità ed astrattezza". Di conseguenza, in prosecuzione di un iter interpretativo proprio della Sezione (v. SRCMOL/34/2026/PAR), nel caso in cui l'Ente richiedente formuli una richiesta di parere specifica e puntuale, una risposta può essere fornita (eventualmente e fin dove possibile) solo ed esclusivamente in via generale ed astratta, riconducendo il quesito **alla sua parte essenziale ed astratta**, **depurata da riferimenti a fatti specifici e da richiami alla posizione contrattuale delle parti**.
Sempre in via preliminare, si osserva pure che, a seguito dell'intervento delle Sezioni riunite di questa Corte (deliberazione n. 14/SSRRCO/QMIG/2026, v. *infra*):

a) **dal punto di vista procedurale**, "*…si è affermato come sia attualmente presente una funzione consultiva generale e astratta in materia di contabilità pubblica disciplinata dalla legge n. 131/2003…*" (v. SRCPUG/154/2026/PAR);
b) **sotto il profilo sostanziale**, "*è stata confermata la natura generale e astratta della funzione consultiva stessa, limitando all'attuazione del PNRR e del PNC la possibilità di rendere pareri "su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete"…*" (v. SRCPUG/150/2026/PAR).

Sulla scorta di quanto sopra premesso e chiarito, è possibile rendere le seguenti considerazioni in

DIRITTO

1. Considerazioni preliminari.

In primis si evidenzia come la richiesta avanzata dalla Regione faccia direttamente riferimento all'art. 7, comma 8 della legge n. 131/2003 e non, invece, all'art. 2 della legge n. 1/2026.
Come recentemente chiarito da SRCPUG/154/2026/PAR cit., quest'ultima norma ha previsto un termine perentorio di trenta giorni per rendere i relativi pareri (e in caso di silenzio, il parere si intende reso in senso favorevole alla

soluzione prospettata dall'amministrazione o in senso negativo in assenza di una soluzione fornita dall'ente) con una clausola esimente dalla colpa grave per gli atti conformi ai dicta della Corte.

Nel primissimo periodo di applicazione di tale norma, in seno alle Sezioni regionali di controllo, si erano formati *ab origine* sostanzialmente tre orientamenti interpretativi:

1) una tesi *restrittiva*, in base alla quale l'art. 2 della legge n. 1/2026 avrebbe operato solo per questioni concrete connesse al PNRR/PNC di valore superiore ad un milione di euro, senza incidere sulla funzione consultiva generale ex legge n. 131/2003;
2) una tesi *estensiva*, per cui l'art. 2 avrebbe costituito la disciplina complessiva della funzione consultiva applicabile anche a settori estranei al PNRR/PNC, con conseguente abrogazione implicita dell'art. 7, comma 8 della legge n. 131/2003;
3) una tesi *intermedia*, secondo cui vi sarebbe stata la coesistenza di due istituti distinti: una funzione consultiva generale su questioni astratte (ex legge n. 131/2003) ed una funzione consultiva ulteriore su fattispecie concrete legate al PNRR/PNC (ex legge n. 1/2026).

Successivamente, le Sezioni Riunite di questa Corte (con deliberazione n. 14/SSRRCO/QMIG/2026) hanno chiarito come la legge n. 1/2026 abbia integrato in chiave evolutiva — senza sostituire — la funzione consultiva preesistente, ossia si è affermato come sia attualmente presente una funzione consultiva generale e astratta in materia di contabilità pubblica disciplinata dalla legge n. 131/2003, con la legge n. 1/2026 che aggiunge un nuovo paradigma consultivo per fattispecie concrete di cui al PNRR/PNC, con proprie condizioni speciali di ammissibilità e il meccanismo di cui si è detto in caso di silenzio. Il termine perentorio di 30 giorni si applica ad entrambe le forme consultive, ma le Sezioni riunite hanno precisato che la relativa scadenza non preclude la pronuncia né la rende inutile: l'effetto del silenzio-assenso è limitato all'ente istante e non ha portata generale, poiché applicare categorie amministrative

(silenzio-assenso, consumazione del potere, ecc.) a funzioni di natura magistratuale sarebbe incompatibile con gli artt. 100 e 103 Cost. e con la terzietà di questa Corte. Le Sezioni sono comunque tenute a rispettare il termine per evitare che interpretazioni implicite introducano incertezza e sviliscano la funzione consultiva quale presidio di legalità costituzionale.

Ciò premesso, è possibile proseguire nella valutazione della richiesta di parere formulata dalla Regione.

** **

1.1. Ammissibilità soggettiva.

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta proviene dal Presidente della Regione, investito della qualità di legale rappresentante dell'Ente, ed è, pertanto, ammissibile dal punto di vista soggettivo.

Incidenter tantum va anche dichiarato che, trattandosi di una richiesta di parere che perviene dalla Regione, non vi è motivo di interrogarsi in ordine alla preventiva trasmissione dello stesso al C.A.L. territorialmente competente (v. art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003).

** * * **

2. Parziale inammissibilità oggettiva.

Con riferimento all'ammissibilità oggettiva, si osserva che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza contabile, le Sezioni regionali della Corte dei conti sono investite di una funzione consultiva circoscritta entro rigorosi limiti oggettivi.

La perimetrazione della funzione consultiva è definita sotto il profilo: della materia, circoscritta esclusivamente alla **contabilità pubblica**; della **non interferenza con le funzioni di controllo**, requirenti e giurisdizionali **intestate alla Corte dei conti** (cd. interferenza interna) e con l'ambito di cognizione attribuito ad altre giurisdizioni (cd. interferenza esterna); della generalità e astrattezza; dell'estraneità ad atti gestionali specifici da adottarsi da parte delle amministrazioni.

In tale prospettiva, la richiesta di parere attiene alla possibilità di attribuire un incarico retribuito ad un soggetto che, successivamente, in vigenza della carica contrattualmente assunta, maturi i requisiti per accedere al trattamento pensionistico.

Appurato, de plano, per espressa segnalazione dell'Ente, che la funzione consultiva attivata dalla richiesta dell'Ente rientra in quella tradizionale, disciplinata dall'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003 (che, per come recentemente affermato dalle SS.RR. "*mantiene la valenza di "**Grundnorm**" della funzione consultiva*"; v. 14/SSRRCO/QMIG/2026 cit.), si ritiene opportuno ripercorrere quali siano le linee direttrici secondo le quali debba essere condotta la valutazione di ammissibilità oggettiva esercitata al riguardo da questa Corte.

Il perimetro della riconducibilità della richiesta di parere alla materia della contabilità pubblica è stato delineato dalla Corte dei conti in diverse pronunce susseguitesi nel tempo (cfr. Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, del. n. 54/CONTR/10; Sez. delle Autonomie, del. nn. 14/SEZAUT/2022/QMIG e 5/SEZAUT/2022/QMIG).

Con deliberazione del 17 novembre 2010, n. 54, le Sezioni Riunite hanno chiarito che la nozione di contabilità pubblica non si limita ai profili tradizionali dell'attività finanziaria patrimoniale degli enti pubblici, ma comprende anche i "*quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti da principi di coordinamento della finanza pubblica [….], contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio*".

La Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 3/2014/SEZAUT, ha precisato come "*materie estranee, nel loro nucleo originario alla contabilità pubblica – in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri – possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica*".

Restano, invece, escluse dalla funzione consultiva le richieste che interferiscano con funzioni giurisdizionali o requirenti, ovvero che comportino un'ingerenza nei processi decisionali degli enti territoriali, come accade nei casi in cui i quesiti non abbiano carattere generale e astratto.

Rientrano nella materia in esame la normativa e gli atti applicativi che disciplinano l'attività finanziaria dell'ente, con particolare riferimento "*ai bilanci e ai loro equilibri, all'acquisizione delle entrate, alla gestione delle spese, all'organizzazione finanziario-contabile, al patrimonio, all'indebitamento e alla rendicontazione, nonché ai relativi controlli*" (cfr. del. n. 5/2006 Sez. Aut.).

In particolare, si configura l'attinenza alla materia della contabilità pubblica quando ricorrono quelle "*situazioni in cui possono rinvenirsi quei caratteri – se non di esclusività – di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore*" (cfr. Corte conti, Sez. Aut., del. n. 5/SEZAUT/2022/QMIG).

Alla luce di quanto sopra, pertanto, dovranno ritenersi inammissibili le richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva.

** * * **

2.1. Inammissibilità parziale.

Sulla base delle coordinate sopra riferite, la Sezione può, quindi, già dichiarare **inammissibile la terza richiesta di parere** ("*…se l'erogazione dei compensi pattuiti originariamente – purché la somma tra tali compensi e il trattamento pensionistico percepito dal soggetto interessato rimanga rigorosamente entro il tetto massimo onnicomprensivo fissato dall'art. 1, comma 489, della legge n. 147/2013 – possa* ***considerarsi compatibile con i vincoli di finanza pubblica, con i limiti di spesa di personale e con i principi di corretta gestione delle risorse finanziarie della Regione Molise****…*").

Tale richiesta è, infatti, **palesemente interferente con il giudizio di parificazione sul rendiconto della Regione** e, più precisamente, con le considerazioni che in

tale sede vengono e/o verranno rese dalla Sezione in merito alle spese per il personale e ad eventuali, connessi, profili di illegittimità giuridico-contabile dell'azione amministrativa.

Ciò posto, è possibile procedere a valutare i rimanenti quesiti formulati dal Presidente della Regione, **nei soli limiti in cui** (come detto in narrativa) questi possono essere ricondotti a questioni interpretative di norme legislative incidenti sulla disciplina del personale, **disancorati dal "caso concreto".**

** * * **

3. Nel merito.

Il quesito formulato dalla Regione concerne, in sostanza, la sorte di un incarico di direttore generale della Giunta regionale, regolato da contratto di diritto privato a tempo determinato e conferito quando il titolare era ancora in servizio, nell'ipotesi in cui quest'ultimo venga collocato in quiescenza durante il rapporto.

La questione sottoposta alla Corte va risolta operando un profondo *distinguo* tra:

1. il **conferimento di un incarico** a titolo oneroso ad un soggetto che, al momento del conferimento, era già collocato in quiescenza;
2. il **mantenimento di un incarico già validamente (v. *infra*) conferito** ad un soggetto il cui collocamento in quiescenza sopravvenga in costanza dello svolgimento dell'incarico anzidetto.
3. il **diverso** problema dei **limiti al cumulo** tra trattamento pensionistico e compenso a carico della finanza pubblica derivante dall'attribuzione di un incarico a titolo oneroso.

Tali fattispecie non sono sovrapponibili.

A tal riguardo, si osserva che l'art. 5, comma 9, del DL 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), nella sua attuale formulazione, prevede il **divieto** per "*…le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi*

dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 […] ***di conferire*** [a soggetti collocati in quiescenza] ***incarichi dirigenziali o direttivi****…*".

Nondimeno, incarichi dirigenziali e direttivi possono eccezionalmente essere conferiti a titolo gratuito, per una durata non superiore a due anni, non prorogabile né rinnovabile. Infine, il comma specifica pure che "*…il divieto di* ***conferimento*** *di incarichi si applica ai soggetti di cui al presente comma al raggiungimento del settantesimo anno di età*".

La norma costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., come espressamente stabilito dall'art. 5, comma 6, dello stesso DL. L'obiettivo è quello di "*agevolare il ricambio generazionale… e conseguire risparmi di spesa*" (v. Cons. Stato, I, par. 15 gennaio 2020, n. 309 e giurisprudenza, **anche costituzionale**, ivi richiamata. A tal riguardo, il Consiglio di Stato aggiunge l'osservazione per cui "*in via generale, infatti, è indiscutibile che può corrispondere ad un rilevante interesse pubblico il ricorso a* ***professionalità particolarmente qualificate*** *che già fruiscono di un trattamento pensionistico. Tuttavia, il carattere limitato delle risorse pubbliche giustifica la necessità di una predeterminazione complessiva – e modellata su un parametro prevedibile e certo – delle risorse che l'amministrazione, intesa nel suo complesso, può corrispondere a titolo di retribuzioni e pensioni*").

Il dato letterale della disposizione in parola assume un rilievo decisivo: il divieto coinvolge **il momento genetico del rapporto**. La disposizione sopra citata, invece, non stabilisce che il collocamento in quiescenza costituisca causa legale di cessazione degli incarichi in corso (o che il rapporto debba essere automaticamente novato in un incarico gratuito).

L'art. 5, c. 9, introduce una limitazione alla possibilità del soggetto in quiescenza di svolgere attività lavorativa e, parallelamente, una limitazione all'autonomia organizzativa delle amministrazioni. Per tale ragione, la disposizione è stata ritenuta di stretta interpretazione (v. SRCLAZ/80/2024/PAR).

Sempre in ambito giurisprudenziale, è stato chiarito, dal GA, "*che la volontà del legislatore sia stata quella di eccettuare dall'ambito applicativo oggettivo della norma, in*

mancanza di norme regolanti il periodo transitorio, i soli contratti e gli incarichi di durata ***che abbiano già avuto un inizio di svolgimento, che siano ancora in corso di esecuzione e che prevedano, essi stessi, un termine di cessazione dell'efficacia, certo e predeterminato***" (Cons. Stato, VII, 27 aprile 2023, n. 4240).

** **

3.1. Il "sostanziale" divieto di conferimento di incarichi a soggetto in regime di quiescenza.

Ne consegue che la previsione anzidetta deve intendersi non come causa automatica e sopravvenuta di cessazione dell'efficacia del rapporto instaurato antecedentemente al momento della quiescenza, ma come:

a) divieto di **"<u>nuovo conferimento</u>"** non gratuito, una volta venuta in essere la situazione di quiescenza;
b) divieto di adottare un atto che, a prescindere dal *nomen juris* (proroghe, rinnovazioni, novazioni, conferme o modifiche del termine di scadenza o altre modifiche comunque denominate, inclusi gli incarichi ex art. 2229 cod. civ. – v. TAR Cz, II, 2 luglio 2025, n. 1168), **<u>sostanzialmente</u>, abbia gli stessi effetti di un "nuovo conferimento"**;
c) divieto di adottare un atto di conferimento (o "sostanzialmente di conferimento", nel senso appena detto) **con <u>modalità elusive</u>** della previsione normativa sopra riferita.

   Può ipotizzarsi che sussistano modalità elusive nel senso sopra detto, ad es., quando un incarico è conferito a breve distanza temporale dalla data di maturazione dei presupposti di età e contributivi per l'entrata in quiescenza (sul punto, v. SRCERO/84/2026/PAR: "*va comunque evidenziata la necessità che l'ente conferente svolga una rigorosa valutazione sotto il profilo dell'elusione del divieto in questione, dandone specifica evidenza con esaustiva motivazione, **<u>nel caso in cui l'incarico sia conferito a persona in servizio, ma prossima al collocamento in quiescenza</u>***").

   Potrebbe ricorrete tale ipotesi nel caso in cui l'incarico contrasti con specifiche disposizioni ostative, ad esempio perché l'incarico è conferito

in violazione di divieti assunzionali (**v. art. 9, comma 1-quinquies, D.L. 24 giugno 2016, n. 113**).

Potrebbero ravvisarsi comportamenti elusivi anche nel caso in cui l'incarico contrasti con disposizioni comunque ostative all'incarico in sé considerato (v., ad es., LR Molise 4 maggio 2015, n. 8, art. 44: "*una volta disposta la nomina dei Direttori di Dipartimento, tutte le competenze del Direttore generale della Giunta regionale vengono trasferite ai Direttori dei singoli Dipartimenti in base alle competenze dei servizi ad essi facenti capo. Con pari decorrenza* ***è soppressa la figura del Direttore generale della Giunta regionale, cessa il relativo incarico*** *di direzione* ***ed è risolto****, per conseguenza,* ***il connesso contratto individuale di lavoro***").

Soffermandosi, in particolare, sul concetto della "***elusività***", si osserva che l'interpretazione della giurisprudenza contabile e di quella amministrativa è consolidata nell'affermare che "*…**l'esigenza di una interpretazione antielusiva**, peraltro, è stata a più riprese evidenziata, sia in sede giurisprudenziale (cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. III-bis, sentenza n. 11301/2016) che nelle circolari interpretative che si sono succedute in proposito (cfr., circolare n. 6/2014 e n. 4/2015). È stato al riguardo affermato che "al fine di stabilire se un certo incarico ricada o meno nel divieto normativo di cui all'art. 5, comma 9, del decreto - legge n. 95/2012, occorre **prescindere dal nomen juris** utilizzato e guardare alla **concreta funzione** assegnata al soggetto incaricato (cfr., tra le altre, SRC Sardegna n. 139/2022/PAR)" (cfr. SRC Liguria, del. n. 60/2022/PAR)*" (tra le più recenti: SRCLAZ/133/2023/PAR. V. pure SRCTAA/60/2026/PAR, la quale ha da ultimo ribadito "*…il principio che le attività non ricomprese nel divieto possono essere conferite a soggetti in quiescenza, **purché non si realizzi un'elusione sostanziale della disposizione** (C.d.c. Sez. controllo Lazio n. 88/2021/PAR; n. 80/2024/PAR)*").

** **

Proseguendo, infine, nella disamina della richiesta di parere, si evidenzia che **la normativa regionale richiamata dalla Regione (art. 20, LR Molise. 23 marzo 2010, n. 10) non sembra conferente al caso di specie**.

In effetti, il procedimento di conferimento dell'incarico di "direttore generale della Giunta" (che, in base all'art. 5 della medesima legge, è denominato "Direttore Generale") non è descritto dall'art. 20, il quale disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali:

a) di direzione di struttura (c. 1);
b) di direttore di dipartimento e di segretario generale (c. 3);
c) di responsabile del Servizio di Gabinetto del Presidente della Regione e affari istituzionali (c. 8);
d) di direttore di servizio (c. 10).

Donde, tale circostanza dovrebbe indurre la Regione a verificare *funditus* la rispondenza dell'incarico conferito alla normativa regionale citata (oltre che a quella nazionale e regionale sopra fatta oggetto di interpretazione e di richiamo).

** **

3.2. Il limite di cui al DL 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in 22 dicembre 2011, n. 214).

Riguardo all'applicazione del DL 201/2011, è necessario premettere un riferimento alla sentenza 135/2025 della Corte Costituzionale. In virtù di tale sentenza, la Consulta ha dichiarato, come noto, l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, nella parte in cui detto articolo indicava il limite massimo retributivo nell'importo di euro 240.000,00 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, anziché nel trattamento economico onnicomprensivo del primo presidente della Corte di cassazione. La Corte, con la medesima sentenza, ha, invece, anche dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale che avevano (tra l'altro) investito l'art. 23-ter, comma 1, del DL 6 dicembre 2011, n. 201.

Ciò posto, venendo alla seconda richiesta esaminabile, si osserva che l'art. 1, comma 489, della legge n. 147/2013 dispone che ai soggetti titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche le amministrazioni comprese nell'elenco ISTAT non possono erogare trattamenti economici

onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, superino il limite individuato dall'art. 23-ter, comma 1, del DL n. 201/2011.

La stessa disposizione fa salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla naturale scadenza prevista negli stessi.

Le disposizioni sinora citate, però, operano su piani distinti:

- l'art. 5, comma 9, regola la ***conferibilità*** dell'incarico dirigenziale/direttivo e le condizioni ostative al conferimento dell'incarico stesso (nonché alla sua novazione, proroga, modifica, etc.);
- l'art. 1, comma 489, regola la **misura complessiva delle *erogazioni***, che, in presenza delle condizioni di legge (ed in assenza dei correlati impedimenti derivanti dall'applicazione della normativa sostanziale) il soggetto incaricato può ricevere.

Tuttavia, il rispetto dell'art. 1, comma 489, **non rende in alcun modo legittimo un incarico oneroso che sia stato conferito a un soggetto già in quiescenza, in violazione dell'art. 5, comma 9** (con conseguente possibilità – in astratto – che dalla illegittima corresponsione di emolumenti sorgano i presupposti di un **danno erariale**).

** **

4. Conseguenze della violazione del divieto assunzionale.

Chiarito quanto sopra, si sottolinea che, in presenza di condizioni ostative all'attribuzione dell'incarico o alla prosecuzione dello stesso, l'Ente sarebbe chiamato ad attivare immediatamente una **azione di recupero**, a prescindere dalla buona fede del "*dipendente-incaricato*" (ex multis: Cass., sez. lav., 20 febbraio 2017, n. 4323; Cons. Stato, III, 23 dicembre 2019, n. 8737; SRCLAZ/125/2015/PAR).

In altri termini, in caso di indebita erogazione di denaro pubblico, l'affidamento del percettore delle somme e la stessa buona fede non sono d'ostacolo all'esercizio, da parte dell'amministrazione, del "dovere-potere" di recupero.

Pertanto, sulla scorta delle sopra esposte considerazioni:

- l'Ente dovrà verificare se il contratto in questione sia stato **originariamente sottoscritto** in costanza di tale divieto;
- la Regione dovrà anche verificare se, a prescindere dall'intervenienza o meno della ricorrenza di ipotesi di divieto assunzionale, ricorre taluna delle ipotesi di cui al sopra esposto **paragrafo 3.1., lett. a), b) e c)** sopra rassegnate (vale a dire: un "nuovo conferimento", un atto avente la sostanza di nuovo conferimento a prescindere dal *nomen juris*, un atto posto in essere con finalità o effetti elusivi del divieto di cui all'art. 5, c. 9, DL 95/2012). Nel caso, infatti, in cui emergesse una o più delle **ipotesi** appena delineate, la Regione **dovrà attivarsi per il recupero delle somme indebitamente erogate**.

Per questi motivi

la Sezione regionale di controllo per il Molise, per le esposte ragioni:

a) **dichiara oggettivamente inammissibile** il terzo quesito formulato dalla Regione Molise;
b) **si pronuncia** come da motivazione sul primo e sul secondo quesito proposto dalla Regione Molise, per come riformulati d'ufficio in via generale ed astratta, prescindendo dalla situazione specifica.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, all'amministrazione della Regione Molise.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia sul sito istituzionale dell'ente, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii..

Così deliberato in via telematica, nella camera di consiglio del 13 ottobre 2026.

L'Estensore
(Filippo Maria Salvo)

La Presidente *ad interim*
(Cinzia Barisano)

FILIPPO MARIA SALVO
CORTE DEI CONTI
14.10.2026 11:49:08 GMT+02:00

CINZIA BARISANO
CORTE DEI CONTI
14.10.2026 15:16:26 GMT+02:00

Depositata in Segreteria alla data del protocollo digitale

Il Funzionario preposto
(Silvia Storto)

SILVIA
STORTO
14.10.2026
15:55:59
GMT+02:00